



Tribunale di Genova

Dirigenza

Ordine di Servizio n. 90 del 08.05.2015

OGGETTO: Attività di rilascio di certificati fallimentari a richiesta di privati e di Pubbliche Amministrazioni.

Il Dirigente reggente

Visto il disposto della legge 580/93, ed in particolare l'art. 8 in materia di istituzione del Registro delle Imprese, la cui tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di capoluogo di Provincia, e letto il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 581/95;

Visti gli artt. 16 e 17 della Legge Fallimentare;

Considerato che in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 16 della Legge Fallimentare è stato abolito il Pubblico Registro dei Falliti (precedentemente tenuto dagli uffici giudiziari) e che pertanto la funzione di pubblicità notizia deve ritenersi trasferita alle Camere di Commercio – Ufficio del Registro delle Imprese, presso il quale confluiscono tutti i dati a livello nazionale;

Considerato, che, in ottemperanza a quanto previsto dalla istituzione del Registro delle Imprese, questo Tribunale trasmette con immediatezza e attraverso canali privilegiati, così come certificato dal funzionario della Cancelleria Fallimentare, tutte le comunicazioni concernenti la pendenza di procedure fallimentari a carico di società ed imprese;

Vista la legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 183/2011) che ha sancito il principio di “decertificazione” nei rapporti fra pubblica amministrazione e privati;

Considerato che Infocamere, per conto delle Camere di Commercio, ha realizzato un apposito portale denominato “Verifiche PA”, riservato alle pubbliche amministrazioni, che consente l'accesso ai dati del registro delle Imprese e di conseguenza il controllo diretto della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone fisiche relativamente ai dati contenuti nel registro (il tutto secondo quanto previsto dal CAD);

Ritenuta in ogni caso la competenza delle Camere di Commercio, presso le quali è tenuto il Registro delle Imprese, al rilascio di certificazioni sia che vengano richieste da privati, sia che vengano richieste da pubbliche amministrazioni;

DISPONE

- 1) la cessazione del servizio di rilascio a privati di certificati fallimentari da parte della Cancelleria fallimenti del Tribunale, per essere la relativa funzione definitivamente trasferita alle Camere di Commercio-Registro delle Imprese, ove confluiscono tutti i dati a livello nazionale;
- 2) la cessazione del servizio di rilascio da parte della stessa cancelleria di certificazioni fallimentari richiesta da pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, relativi a dati e notizie iscritti nel Registro delle Imprese, risultando la competenza in materia delle Camere di Commercio, presso le quali è tenuto il detto registro, consultabile attraverso il portale "VerifichePA".

Dispone trasmettersi copia del presente Ordine di Servizio al Presidente della sezione fallimentare, al Direttore Amministrativo responsabile della cancelleria fallimenti ed all'Ufficio U.R.P.

Dispone infine la pubblicazione del presente ordine di servizio sul sito istituzionale di questo Tribunale.

Il presente Ordine di Servizio diverrà efficace a far data dal giorno 25.05.2015.



Il Dirigente reggente
(Dott. Claudio F. Camanini)

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name of the signatory mentioned in the text.